

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOLDRINI, PAJETTA GIAN CARLO, D'ALESSIO**

Presentata il 5 giugno 1968

Nomina di una commissione di inchiesta parlamentare sulle attività extra istituzionali del SIFAR

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al centro dei dibattiti svoltisi nel Parlamento della IV legislatura sulle cosiddette deviazioni dei servizi di sicurezza dello Stato, e sulle denunce del mancato colpo di Stato del luglio 1964 vi sono state — come è noto — le proposte di inchiesta parlamentare presentate dalla opposizione di sinistra.

Ritenemmo allora, di fronte alla gravità dei fatti venuti alla luce che il Parlamento dovesse essere posto nella condizione di compiere un approfondito accertamento della verità, di risalire alle responsabilità politiche, di indicare le misure necessarie per garantire il retto funzionamento di alcuni delicatissimi organismi militari dello Stato.

Questa esigenza è più che mai viva oggi e non solo a nostro avviso. Molte voci, non di nostra parte politica, si sono levate in questi ultimi mesi e perfino in questi giorni, per riproporre il tema dell'indagine sull'azione extra istituzionale svolta dai servizi di sicurezza, sulle minacce che hanno pesato sulle istituzioni democratiche del Paese e sulla necessità che il Parlamento sia chiamato a compiere, come uno dei suoi primi atti, quello di una rigorosa inchiesta parlamentare.

D'altra parte sono caduti tutti i motivi con cui si cercò di contrastare questa proposta.

A nessuna conclusione, per quanto se ne sa, è giunta la commissione composta dal Governo per indagare sul comportamento di al-

cuni gruppi di militari dopo le rivelazioni sul predisposto colpo di Stato del 1964, mentre per respingere l'inchiesta parlamentare si era persino parlato che tale commissione avrebbe condotto i suoi lavori con estrema rapidità per porre il Governo in grado di riferire al Parlamento prima dello scioglimento delle Camere.

Possiamo ben comprendere quali difficoltà abbia incontrato la commissione Lombardi e come si sia confermata la sua inadeguatezza per i limitati poteri ad essa conferita. Ma è questa una ragione di più per riaprire il discorso su questi problemi e per imboccare la via maestra dell'intervento diretto del Parlamento.

Anche l'altro argomento allora adoperato, quello appunto dell'imminente scioglimento delle Assemblee che avrebbe troncato a metà il lavoro di una Commissione parlamentare, appare evidentemente superato.

Né è convincente per quanto riguarda gli aspetti delle cosiddette deviazioni del SIFAR l'affermazione del Ministro della difesa per cui, accertate le illegalità, il servizio è stato ricondotto nel suo alveo istituzionale. Il fatto è che, pur volendo tener conto di provvedimenti interni adottati dal Ministro e di alcune sostituzioni a suo tempo operate, è tutt'ora da disciplinare con atti legislativi e pubblici un settore di così particolare importanza che ha potuto operare, per unanime riconoscimento, al di fuori di ogni responsabile con-

trollo e in assenza di una normativa precisa. Anche su ciò la commissione d'inchiesta può e deve indagare e pronunciarsi per suggerire al Parlamento le misure da adottare.

Nella nostra proposta ribadiamo compiti e limiti della Commissione d'inchiesta stabilendo che non possono costituire oggetto di segreto di Stato, notizie, atti, attività che siano in contrasto con l'interesse pubblico o con

un retto funzionamento dell'ordinamento giuridico o volte ad un turbamento delle istituzioni democratiche e contemporaneamente che la Commissione riferirà alle Camere il risultato della sua inchiesta omettendo quanto sarà ritenuto oggetto di segreto necessario nell'interesse della difesa dello Stato e quanto possa riguardare la condotta privata dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una commissione di inchiesta parlamentare sulle attività del SIFAR (ora SID).

La commissione procederà all'accertamento delle attività relative a indagini di carattere politico e personale, estranee ai compiti di istituto ed aventi carattere di deviazione rispetto ad essi e alle relative responsabilità politiche, penali, amministrative degli organi preposti al servizio.

In particolare la commissione di inchiesta procederà all'accertamento:

1) dell'esistenza di atti lesivi dei diritti fondamentali di libertà dei cittadini;

2) delle attività del SIFAR che abbiano costituito pericolo per le istituzioni democratiche;

3) dei legami e dei rapporti che il SIFAR ha tenuto con autorità o personalità politiche, economiche e militari sia italiane che straniere;

4) sull'uso dei fondi segreti posti a disposizione del predetto servizio.

ART. 2.

La commissione d'inchiesta sarà composta di 10 deputati e di 10 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.

Il presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo tra i componenti della Camera e del Senato.

La Commissione nominerà nel suo seno — a maggioranza di due terzi — un Ufficio di presidenza composto da 5 componenti.

ART. 3.

La Commissione parlamentare d'inchiesta esaminerà i risultati delle indagini condotte dalle varie Commissioni ministeriali a tale proposito ed ogni altro documento attinente alla questione, provvederà agli interrogatori ed alle indagini che riterrà necessari per l'adempimento del suo mandato ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

La Commissione è nominata per la durata di sei mesi ed entro questo termine riferirà

alle Camere il risultato della sua inchiesta, omettendo quanto sarà ritenuto oggetto di segreto necessario nell'interesse della difesa dello Stato, ai sensi dell'articolo seguente e quanto possa riguardare la condotta privata dei cittadini.

Se la Commissione stessa lo riterrà opportuno, potrà dare mandato al suo presidente di proporre alle Camere una proroga delle sue attività previa relazione sui risultati raccolti nel primo periodo.

Gli atti e i documenti della Commissione debbono essere pubblicati, con i limiti di cui al comma due.

I componenti della Commissione sono tenuti al segreto.

ART. 4.

Non possono costituire oggetto di segreto di Stato notizie, atti o attività che siano in contrasto con l'interesse pubblico o con un retto funzionamento dell'ordinamento giuridico o volte ad un turbamento delle istituzioni democratiche.

L'Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta valuterà, nei casi che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma precedente, se determinati atti o attività siano stati svolti nell'interesse della difesa dello Stato e, pertanto debbano essere coperti dal segreto di Stato.

Tutto ciò che l'Ufficio di presidenza della Commissione riterrà debba essere garantito dal segreto di Stato non potrà essere portato a conoscenza degli altri membri della Commissione né potrà essere menzionato negli atti e nella relazione della Commissione stessa.

ART. 5.

I Presidenti della Camera e del Senato, d'accordo tra loro, destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione, con il vincolo del segreto su qualsiasi cosa venga a loro conoscenza.

ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà tra la Camera ed il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.